



COMUNE DI GRADO

CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI LICENZE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

In esecuzione della deliberazione giuntale n. 32 dd. 02.03.2017, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea esercitati con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale;

RENDE NOTO

che sono indetti i seguenti concorsi pubblici per l'assegnazione di

- **n.8 (otto)** licenze per l'esercizio del servizio taxi da esercitarsi **con autovettura**, di cui **n.2 (due)** attrezzate al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità;
- **n.1 (una)** licenza per l'esercizio del servizio taxi da esercitarsi **con natante**;

REQUISITI DI AMMISSIONE E PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso.

Per essere ammessi al presente concorso, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti che devono essere dichiarati, dalla persona fisica o dal legale rappresentante della società, nella domanda di ammissione:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di cui all'art. 7 della L.R. 05.08.1996 n.27;
- c) di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
- d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

ART.26 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI.

- *Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o autorizzazione:*

- essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del Decreto legislativo 06/09/2011 n. 159 (antimafia), della legge 13/09/1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale) e della Legge 12/10/1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- l'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
- l'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R.09.10.1990, n.309); e successive modifiche ed integrazioni
- l'aver violato gli artt.186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti);
- l'essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

In tutti i casi sopra elencati, i requisiti si intendono soddisfatti quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

- e) non avere trasferito altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando e non essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da qualsiasi Comune e di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza d'esercizio anche da parte di altro Comune;
- f) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2, dell'art.12, della legge regionale 5 agosto 1996, n.27;
- “La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.”*
- g) non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio

Esperito il concorso, per ottenere l'autorizzazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere proprietari o comunque di avere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il quale si richiede l'autorizzazione o ad avere la disponibilità in leasing del mezzo. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti diversamente abili;
2. l'impegno a depositare, entro 90 (novanta) giorni dall'ottenimento della licenza, il certificato attestante l'iscrizione alla Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura, competente per territorio, per lo svolgimento dell'attività di taxista, pena la revoca della licenza.

In ogni caso, l'Amministrazione comunale può procedere ad accertamento d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, da parte dei singoli (*persone fisiche*) che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo, redatta in carta legale utilizzando l'apposito modulo (allegato A), dovrà pervenire al protocollo di questo Comune **entro le ore 12,00 del 30° giorno** dalla data di affissione del presente bando all'Albo Pretorio **ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica certificata**, del richiedente o di intermediario delegato, al seguente indirizzo: comune.grado@certgov.fvg.it. Farà fede la data e l'ora della notifica dell'avvenuta consegna del messaggio in questo caso le domande sono valide ai sensi dell'art. 65 D.Lgs. 82/2005 e art. 38 D.P.R. 445/2000:

- se sottoscritte mediante firma digitale;
- se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
- se sono presentate allegando il modulo della domanda sottoscritta con firma autografa e trasmesse unitamente a copia di un valido documento di identità;

Si rappresenta che qualora la richiesta sia inviata alla casella di posta certificata - PEC da un indirizzo di posta elettronica non certificato dell'operatore la spedizione non ha valore legale di raccomandata con ricevuta di ritorno e pertanto fa fede la data di ricezione nella casella di posta dell'amministrazione. In questo caso le domande sono valide ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e art. 38 D.P.R. 445/2000:

- se sottoscritte mediante firma digitale
- se sono presentate allegando il modulo della domanda sottoscritta con firma autografa e trasmesse unitamente a copia di un valido documento di identità

Si rappresenta, inoltre, che nel caso di presentazione effettuata dalla PEC di un soggetto diverso dal richiedente dovranno essere allegati anche i moduli di procura speciale sottoscritti dal richiedente.

L'originale della domanda in regolare bollo da Euro 16.00 dovrà essere conservato dal richiedente o intermediario che ha inviato la domanda.

Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'istanza non giunga a destinazione entro il termine previsto.

Non è ammessa la partecipazione al concorso del medesimo soggetto in duplice veste, per conto di società, cooperative e/o consorzi ed in qualità di persona fisica.

Gli aspiranti dovranno dare tempestiva comunicazione di ogni variazione di indirizzo mediante P.E.C.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazione" ai sensi degli artt. 43 e 46 del citato D.P.R. 445/2000 e di "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R. 445/2000.

Inoltre con la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 è possibile attestare che i documenti eventualmente allegati in fotocopia di concorso sono conformi all'originale, nel qual caso la dichiarazione tiene luogo a tutti gli effetti all'autentica di copia.

L'amministrazione si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di ammissione

Si ricorda infine, che ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal richiedente, egli decade dalla partecipazione alla procedura concorsuale e dall'eventuale assegnazione di licenza/autorizzazione (art. 75 del citato D.P.R.)

Saranno escluse tutte le domande:

- pervenute al protocollo oltre il termine previsto dal presente bando;
- presentate con modalità diverse da quelle prescritte dal presente bando;
- recanti sottoscrizioni illeggibili o mancanti;
- prive della copia del documento di identità
- prive dei dati identificativi del richiedente o recanti dati illeggibili;
- carenti della dichiarazione circa il possesso dei requisiti prescritti di accesso all'attività;
- prive della documentazione elencata nello stampato;
- per mancata regolarizzazione nel termine perentorio concesso dall'amministrazione

In ogni caso il Servizio Attività Economiche - Suap si riserva di richiedere integrazioni o documentazione probatoria o comunque ritenuta utile per l'approvazione definitiva della graduatoria

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Titolo di preferenza	punti
disoccupati con famiglia a carico	2,5
disoccupati	2
disoccupato in mobilità	1
cassa integrato	0.5
età del richiedente pari o inferiore a 30 anni	2
conoscenza lingue straniere comprovata da attestato di partecipazione a corso legalmente riconosciuto.	0.3 per lingue (fino ad un massimo di punti 0.9)
aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.	1
Aver esercitato come titolare di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura per un periodo di tempo di almeno 6 mesi (in caso di società dovrà essere indicata l'anzianità di esercizio di quest'ultima)	1
essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno 6 mesi.	1
Veicolo/natante ad emissione zero	5
Veicolo/ natante ad alimentazione ibrida (elettrica/diesel o elettrica/benzina)	3

Il punteggio assegnato a ciascun candidato sarà costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

A parità di punteggio, costituirà titolo di preferenza, aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

Se la parità permane dopo la valutazione dei predetti titoli di preferenza, ovvero in mancanza di questi, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art.3, comma 7 della L. 15/05/1997 n. 127.

A parità di titoli la preferenza è determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda

Qualora la documentazione relativa ai titoli non venga allegata dal candidato all'atto della domanda, i relativi punteggi verranno attribuiti dalla Commissione consultiva comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea con veicoli e natanti salvo verifica dell'effettivo possesso dei titoli.

Ai fini della valutazione i dati relativi ai titoli dichiarati nella domanda dovranno essere riportati in maniera chiara e precisa. La Commissione comunale pertanto non prenderà in considerazione dichiarazioni che non permettano un'accurata valutazione e la precisa attribuzione del punteggio.

L'Amministrazione comunale, tenuto conto della graduatoria degli idonei e sentito il parere della commissione consultiva, comunicherà agli interessati il loro collocamento in graduatoria e richiederà agli assegnatari di produrre, entro il termine di sessanta giorni, idonea documentazione di quanto dichiarato nella domanda e necessario per il rilascio della licenza.

Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una carenza del numero dei veicoli si procederà ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria di durata non superiore a due anni dalla conclusione dell'ultimo concorso.

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Attività Economiche del Comune – piazza B. Marin n.4 – stanza n.13 – piano rialzato – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Cinzia Facchinetti)

